



Illmo


Signor Prefetto

Catanzaro



N. 109

ALLEGATO 36



R. Commissariato Usi Civici delle Calabrie
CATANZARO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Catanzaro.

Visti gli atti e documenti relativi ai demani ed agli usi civici del Comune di *Andali*;

Visto che finora nessuna dichiarazione è stata presentata dal Podestà, o dai cittadini del Comune suddetto.

~~Visto che la dichiarazione presentata dal Podestà, o dai cittadini del Comune suddetto, risulta incompleta.~~

Poichè emerge dagli atti:

A) Che a favore della popolazione di detto Comune si esercitano, o si pretendono esercitare, diritti di uso civico di semina, pascolo, legnatico, raccolta di ghiande e castagne, estrazione di minerali e simili, da far valere a norma di legge, sui terreni in appresso indicati, di proprietà privata, o ex feudali, od ecclesiastici:

- Serra Castello - Pietracassa - Allegresca - Sbarcaturo -*
- Botro - Campolario - Amenta - Bonigliori - Picolaro -*
- Bugno del Conte - Figuro - S. Giovanni - Immacolata -*
- S. Fleri - Limpicelli - Lucito - Pietro Abouiori -*
- Chiusa - S. Giorgio -*

~~B) Che parimenti i cittadini del detto Comune esercitano, o vantano, diritti di semina, pascolo, legnatico, raccolta di ghiande e castagne, estrazione di minerali e simili, sui demani del limitrofo Comune di~~

denominati:

~~B)~~ Che inoltre sui demani di cui alla lettera A del Comune medesimo sono state commesse delle occupazioni, che occorre regolare sia con la reintegra, sia con la legittimazione.

~~B)~~ Che infine sia da provvedere alla sistemazione di tutti i demani comunali con la formazione di piani di massima e di ripartizione dei demani indicati come innanzi.

Visti gli art. 3 e 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e gli art. 1 a 4 del relativo Regolamento.

DECRETA

Il Sig. *Inz. Grisi Alfredo da Castro*

è nominato istruttore, con incarico di compiere le ricerche, e raccogliere gli elementi per l'accertamento dei diritti di uso civico innanzi cennati, esercitati o pretesi dalla popolazione del Comune di *Andali*

e di accertare pure le illegittime occupazioni commesse in danno del demanio del Comune suddetto. Egli predisporrà pure gli elementi necessari alla formazione dei piani di massima e ripartizione dei demani comunali.

Catanzaro, 13 marzo 1928 - A. VI°

Il R. Commissario




Gravato

Comune di Candoli

IL SEGRETARIO DEL PREDETTO COMUNE

ATTESTA

Che il retroscritto Decreto del Sig. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici delle Calabrie è stato pubblicato nell'Albo pretorio di questo Comune per il termine di quindici giorni non interrotti, essendo avvenuta l'affissione il dì ottici marzo 1928 e la defissione il dì trenta stesso mese ed anno


(Data) Candoli 31 MAR 1928 

Visto: Il Podestà


D. Scuteri



Il Segretario Comunale





IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

Prosp. N. 105

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

S. E. il Grand. Uff. Morabito Dott. Marcello, Primo Presidente della Corte di appello delle Calabrie, nella qualità di R. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Catanzaro.

Visto il Decreto 13 marzo 1928 emesso da questo ufficio a norma dell'art. 3 della legge 16 giugno

1927 N. 1766, dichiarante che la popolazione di Andali ha diritto di uso civico sui fondi Botro e Figura; e la domanda presentata in data 9 dicembre 1931 dal Sig. Ubaldo Tancredi De Riso di Francesco per ottenere che fossero eseguiti, a norma dell'art. 7 del Regolamento 26 febbraio 1928 N. 332 i provvedimenti in ordine agli eventuali diritti di uso civico sui fondi Botro e Figura di sua proprietà.

Vista la relazione presentata il 17 gennaio 1932 dall'istruttore-perito Ing. Alfredo Grisi, la quale conclude che sui fondi Botro e Figura appartenenti al Sig. Ubaldo Tancredi De Riso i cittadini di Andali non esercitano nè hanno diritto di esercitare usi civici.

Invero, nei demani di Andali furono emesse due ordinanze, una dal Commissario del Re Angelo Masci, in data 27 aprile 1811, l'altra dall'Intendente Colletta, nella qualità di Commissario Ripartitore, in data 30 marzo 1812. Con questa ultima fu disposto che il fondo Botro dell'estensione di Ett. 4 restasse esentato dalla ripartizione perchè di piccola estensione, a norma dell'art. 24 dell'istruzione del 10 marzo 1810; e che il fondo Figura dell'estensione di Ettari 6.66.66, in luogo di essere ripartito, fosse solo gravato di un annuo canone di ducati 18, in compenso degli usi su di esso esercitati; e tale, pronunciato, regolarmente emesso, è da ritenere irrevocabile.

Ritenuto che ai termini dell'art. 30 del Regolamento sopra citato fu depositata nella Segreteria del Comune di Andali la relazione dell'istruttore-perito, furono eseguiti i prescritti avvisi, e nessun reclamo od opposizione è stato prodotto.

Che le operazioni eseguite dall'istruttore-perito sono conformi alle disposizioni della legge e del regolamento, e pertanto si possono integralmente approvare.

Che le spese vanno a carico del richiedente

PER TALI MOTIVI

Visti gli art. 29 della legge 16 giugno 1927 N. 1766
e 15-16-30 del Regolamento 26 febbraio 1928 N. 332,
approva la relazione in data 17 gennaio 1932 redat-
ta dall'istruttore-perito temaniale Ing. Alfredo Gri-
si, relativa ai fondi Botro e Figura di proprietà
del Sig. Ubaldo Tancredi De Riso di Francesco, da Ca-
tanزارo.

Dichiara esenti dall'esercizio di qualsiasi uso ci-
vico i fondi Botro e Figura di proprietà dello, stes-
so.

Rebera

Mette a carico del Sig. De Riso Ubaldo Tancredi, le
spese dell'istruttoria e del presente provvedimen-
to de liquidarsi dal fondi di Botro.

Catanzaro, 7 aprile 1932 A.X



Il Primo Presidente
della Corte di Appello
R. COMMISSARIO

Morabito

*Registato Catanzaro 13 aprile 1932
N. 114 P. U. 139 III Giudiziario
Botta & Ducci & Co. (7/10; 10/)*



Guay

1934

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

S.E. il Comm. Morabito, Dott. Marcello, Primo Presidente della Corte di Appello delle Calabrie, nella qualità di R. Commissario per la liquidazione degli usi Civici nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Catanzaro.

Visto il decreto 13 marzo 1928 emanato da questo ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 N. 1766, dichiarante che la popolazione di Andali ha diritto di uso civico sul fondo Chiuse; e la

domanda presentata in data 2 luglio 1931 da Iannoni Eduardo fu Vincenzo per ottenere che fossero eseguiti, a norma dell'art. 7 del regolamento 26 febbraio 1928 N. 332, i provvedimenti in ordine agli eventuali diritti di uso civico sulla parte del fondo "Chiuse" di sua proprietà.

Vista la relazione in data 22 settembre 1921 dall'istruttore-perito-ING. Alfredo Grisi, la quale conclude che sul fondo Chiuse appartenente al Sig. Iannoni Eduardo il Comune di Andali non esercita nè ha diritto di esercitare usi civici.

Infatti, con ordinanza del Commissario del Re Agelo

Macchi, in data 29 aprile 1811 e dall'intendente Colletta in data 5 marzo 1811 furono liquidati in modo completo i diritti di uso civico esercitati dai cittadini di Belcastro, Andali e Cervia sui terreni siti nei rispettivi territori.

Dalle indagini praticate dall'istruttore emerge che il fondo Chiusa del Iannoni oltre ad avere diversa denominazione è distante dal fondo Chiusa spettato al Comune, ben 12 chilometri.

Ritenuto che ai termini dell'art. 30 del regolamento sopra citato fu depositato nella Segreteria del Comune di Andali la relazione dell'istruttore -perito; furono eseguiti i relativi avvisi, e nessun reclamo od opposizione è stato prodotto.

Che le operazioni eseguite dall'istruttore-perito sono conformi alle disposizioni della legge e del regolamento approvate.

Che le spese vanno a carico del richiedente.

per tali motivi.

Visti gli art. 29 della legge 16 giugno 1927 N. 1766, e 15-16-30 del regolamento 26 febbraio 1928 N. 332 approva la relazione in data 22-9-1931 redatta dall'istruttore perito demaniale Ing. Alfredo Grisi relativa al fondo Chiusa di proprietà del Sig. Iannoni Eduardo Fu Vincenzoda Botricello (Andali).

Dichiara esente dall'esercizio di qualsiasi
uso civico da parte dei cittadini di Andali il
fondo Chiusa di proprietà dello stesso.

Mette a carico del Sig. Iannoni Eduardo le spese
dell'istruttoria e del presente provvedimento
da liquidarsi nei modi di legge.

Catanzaro, Novembre 1931 A.X.